

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sigla	Numero	Data	
G.C.	126	09-09-2022	COPIA

OGGETTO: PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 - 2° MODIFICA

L'anno *duemilaventidue* il giorno *nove* del mese di *settembre* alle ore *13:15* nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti/Assenti

BELLINI ANGELA	SINDACO	Presente
PENDEZZA LUCA GIOVANNI	VICESINDACO	Presente
MOIOLI VERUSKA	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti 3
Totale Assenti 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **SAIA LEANDRA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il SINDACO **BELLINI ANGELA** assume la presidenza, dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 24 del 22.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2022/2024";
- n. 83 del 27.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2022/2024 1° modifica";

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25.05.2017, n. 75:

- «2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.173 del 27.07.2018;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della <u>Seconda modifica</u> al piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

RILEVATO che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

CONSIDERATO CHE il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

PRESO ATTO CHE ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti al netto della media dell'ultimo triennio di FCDE come da ultimo consuntivo approvato (2020) risulta essere pari al 20,60%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

RILEVATO CHE secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto

dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica".

RILEVATO CHE questo ente non è ente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs n.267/2000;

RILEVATO PERTANTO CHE il Comune di Villa d'Ogna dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 106.373,82 €– anno 2022 – fino al raggiungimento del primo valore soglia (vedi conteggi come da schema allegato 1);

RITENUTO pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, come da allegato 2;

DATO ATTO CHE il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

CONSIDERATO INOLTRE CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

RILEVATO a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a € 350.184,02 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2021-2023 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO il parere espresso dalla Corte dei Conti Lombardia n. 264/2014, il quale recita che "agli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 della L. 296/2006 non si applicano gli ulteriori limiti posti dall'art. 9 comma 28 del DL 78/2010"

VISTA la deliberazione n. LOMBARDIA/164/2020/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella quale si ritiene che "i limiti alla spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 quater e 562, della legge n. 296/2006 non sono stati abrogati dalla nuova disciplina introdotta dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019. Qualora il comune, la cui spesa del personale rispetti i limiti previsti dai predetti commi 557 quater e 562, proceda, sulla base della disciplina introdotta dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa derivante da queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 L. n. 296/2006".

VISTO che codesto Ente rispetta i limiti di cui all'art. 1, commi 557 quater e 562, della legge n. 296/2006 e pertanto può procedere sulla base della disciplina introdotta dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale e che la maggior spesa derivante da queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 L. n. 296/2006;

VISTO il parere rilasciato dalla società Publika s.r.l., nostro protocollo n. 462 del 25.01.2022, nel quale viene chiarito che il nuovo limite per l'anno 2022, è ottenuto dalla somma della spesa di personale anno 2018 + maggiore spesa consentita dal valore soglia di Tabella 2) e che pertanto l'importo complessivo, nel nostro caso specifico, corrisponde ad una spesa massima complessiva ammissibile di Euro 428.718,74 per l'anno 2022 (come da allegato 8).

VISTI i prospetti redatti dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Personale, <u>allegati 3) alla presente deliberazione</u> dai quali risultano, comprensivi del limite del costo del

lavoro flessibile:

- costo dipendenti anno 2022 previsioni di bilancio € 367.819,54;
- costo dipendenti anno 2023 previsione di bilancio € 385.384,51;
- costo dipendenti anno 2024 previsione di bilancio € 385.384,51;

CONSIDERATO che il limite di assunzioni di lavoro flessibile per il Comune di Villa d'Ogna, come prescritto dal DL 78/2010, risulta da quanto segue:

Descrizione	Servizio	Spesa
Contratto a tempo determinato	Area amministrativa – servizio	€ 3.828,34
11.05.2009 – 21.07.2009	elettorale	
Contratto a tempo determinato	Area amministrativa	€ 5.872,40
25.07.2009 – 31.12.2009		
	Totale spesa lavoro flessibile	€ 9.700,74

DATO ATTO che la nuova dotazione organica è stata predisposta secondo i principi e le finalità indicate negli articoli 1 e 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;

VISTI:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., come già stabilito con la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2021 sulla base delle dichiarazioni dei responsabili di settore allegate alla stessa delibera;

PRESO ATTO CHE:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale presso questo Ente con delibera <u>n. 21 del 18.02.2022</u> e la rideterminazione della dotazione organica;
- è stato approvato il piano delle azioni positive giusta propria deliberazione <u>n. 17 del 11.02.2022</u> esecutiva ai sensi di legge;
- con propria deliberazione <u>n. 36 del 12.03.2022</u>, esecutiva ai sensi di legge, è stato rinnovato il CUG;
- con propria deliberazione di Consiglio Comunale <u>n. 13 del 09.03.2022</u>, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ed inviato alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, BDAP;
- con deliberazione del Consiglio Comunale <u>n. 20 del 29.04.2022</u>, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione anno 2020 ed inviato alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, BDAP;
- l'Ente ha rispettato il contenimento delle spese di personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006;
- con propria deliberazione <u>n. 67 del 20.05.2022</u> è stato approvato il piano delle performance e del PEG 2022-2024;

CONSIDERATO che il rapporto personale/popolazione risulta essere pari a 351,67 (1.783 abitanti al 31.12.2021/n.5,07 dipendenti in servizio rapportati alle mensilità e al monte ore di lavoro), inferiore a quello previsto dal <u>D.M. 10 aprile 2017</u> (1/150);

DATO ATTO CHE ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

DATO ATTO che la dotazione organica attualmente vigente è quella risultante da delibera GC n. 141 del 24.12.2021;

VISTO il D.P.C.M. attuativo del decreto crescita n. 34/2019:

DATO ATTO che il valore soglia del Comune di Villa d'Ogna è pari al **28,60**% (popolazione comuni da 1.000 a 1.999 abitanti);

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n.68;

RITENUTO, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi e di ottimizzare le risorse, di effettuare le seguenti variazioni alla dotazione organica vigente:

- Trasformazione di n. 1 posto di **Istruttore amministrativo cat. C area vigilanza e commercio** tempo parziale e determinato (18 ore settimanali) dal 01.09.2022 in n. 1 posto di **Istruttore amministrativo cat. C area vigilanza e commercio** tempo parziale e determinato (18 ore settimanali) dal 01.11.2022;
- Trasformazione di n. 1 posto di **Istruttore amministrativo cat. C area economico/finanziaria/personale** tempo parziale e indeterminato (24 ore settimanali) dal 01.07.2022 in n. 1 posto di **Istruttore amministrativo cat. C area economico/finanziaria/personale** tempo parziale e indeterminato (24 ore settimanali) dal 01.10.2022;
- Trasformazione di n. 1 posto di **istruttore direttivo cat. D1** tempo parziale ed indeterminato al 50,00% (18 ore settimanali) dal 01.09.2022 **Area tecnico manutentiva** in n. 1 posto di **istruttore direttivo cat. D1** tempo parziale ed indeterminato al 50,00% (18 ore settimanali) dal 01.11.2022 **Area tecnico manutentiva**;

DATO ATTO che, alla luce delle modifiche di cui sopra, la nuova dotazione organica, risulta essere la seguente:

2	POSTI	POSTI COPERTI		POSTI
CATEGORIA	PREVISTI	DI CUI FULL TIME	DI CUI PART- TIME	VACANTI
A	0	0	0	0
В	1 al 100,00%	1 al 100 %	0	0
С	3 al 100,00% 1 al 55,55% 1 al 50,00%	3 al 100 %	1 al 55,55% 1 al 91.67% 1 al 94,44 % (dal	1 al 50.00% (area vigilanza) 1 al 66,67%

	1 al 66,67%		01.03.2022)	(area economica)
	1 al 91.67%			
	1 al 94,44 %			
D	1 al 100,00% 1 al 50,00 %	1 al 100 %	0	1 al 50.00% (area tecnica)
Totali	11	5	3	3

RITENUTO di rideterminare la dotazione organica, da ultimo modificata con deliberazione di Giunta Comunale n 141 del 24.12.2021 nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la individuazione di posizioni organizzative;

VISTI gli articoli 48 e 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO altresì il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali;

VISTO il parere espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n.448/2001, reso in data 01.09.2022 e registrato al protocollo comunale il 02.09.2022 con il progressivo n. 5333, <u>allegato 7) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale</u>;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 48 comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati ai sensi dell'art. 49 primo comma, dell'art. 147 bis, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e del TITOLO II del regolamento sui controlli interni, <u>allegati al presente atto n.</u> 5) del Segretario Comunale e n. 6) del responsabile del servizio finanziario;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

2. Di prendere atto:

- che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del **28,60%**;
- che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPCM citato, è pari a € 106.373,82 €;
- 3. Di procedere, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi e di ottimizzare le risorse, di effettuare le seguenti variazioni alla dotazione organica vigente:
 - Trasformazione di n. 1 posto di **Istruttore amministrativo cat. C area vigilanza e commercio** tempo parziale e determinato (18 ore settimanali) dal 01.09.2022 in n. 1 posto di **Istruttore amministrativo cat. C area vigilanza e commercio** tempo parziale e determinato (18 ore settimanali) dal 01.11.2022;
 - Trasformazione di n. 1 posto di **Istruttore amministrativo cat. C area economico/finanziaria/personale** tempo parziale e indeterminato (24 ore

- settimanali) dal 01.07.2022 in n. 1 posto di **Istruttore amministrativo cat. C area economico/finanziaria/personale** tempo parziale e indeterminato (24 ore settimanali) dal 01.10.2022;
- Trasformazione di n. 1 posto di **istruttore direttivo cat. D1** tempo parziale ed indeterminato al 50,00% (18 ore settimanali) dal 01.09.2022 **Area tecnico manutentiva** in n. 1 posto di **istruttore direttivo cat. D1** tempo parziale ed indeterminato al 50,00% (18 ore settimanali) dal 01.11.2022 **Area tecnico manutentiva**;
- 4. **Di determinare,** alla luce delle modifiche di cui sopra, la nuova dotazione organica, che risulta essere la seguente:

	POSTI	POST	POSTI	
CATEGORIA	PREVISTI	DI CUI FULL TIME	DI CUI PART- TIME	VACANTI
A	0	0	0	0
В	1 al 100,00%	1 al 100 %	0	0
С	3 al 100,00% 1 al 55,55% 1 al 50,00% 1 al 66,67% 1 al 91.67% 1 al 94,44 %	3 al 100 %	1 al 55,55% 1 al 91.67% 1 al 94,44 % (dal 01.03.2022)	1 al 50.00% (area vigilanza) 1 al 66,67% (area economica)
D	1 al 100,00% 1 al 50,00 %	1 al 100 %	0	1 al 50.00% (area tecnica)
Totali	11	5	3	3

5. Di approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 prevedendo l'assunzione delle seguenti figure:

anno	Cat.	numero	profilo	Area
2022	C1 66,67%	1	Istruttore	Economico
			amministrativo	finanziaria personale
2022	D1	1	Istruttore	Tecnico Manutentiva
	50,00%		Direttivo	
2022	C1 50,00%	1	Istruttore	Vigilanza e
			amministrativo	commercio

da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- -mobilità volontaria, ai sensi dell'ex art. 30, comma 1, D.Lgs. n.165/2001;
- -concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n.165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n.101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs. n.165/2001;
- 6. Di dare atto che l'ente ha rispettato la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n.296/2006 e s.m.i., (limite triennio 2011/2013) pari a € 350.184,02 e pertanto, sulla base della disciplina introdotta dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, la maggior spesa derivante dalle nuove assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 L. n. 296/2006".
- 7. Di prendere atto dei prospetti redatti dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

- e Personale, allegato 3, dai quali risultano, comprensivi del limite del costo del lavoro flessibile:
 - costo dipendenti anno 2022 previsioni di bilancio € 367.819,54;
 - costo dipendenti anno 2023 previsione di bilancio € **385.384,51**;
 - costo dipendenti anno 2024 previsione di bilancio € 385.384,51;
- 8. Di autorizzare per il triennio 2022/2024 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro e;
- 9. Di dare atto che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- 10. Di dare atto che il Comune di Villa d'Ogna rispetta i parametri previsti dal D.P.C.M. attuativo del Decreto Crescita come <u>da prospetto (allegato 1) alla presente</u> deliberazione;
- 11. Di dare atto che l'organigramma dell'Ente, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la individuazione di posizioni organizzative, <u>allegato 4) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale)</u>;
- 12. Di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020;
- 13. Di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 14. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- 15. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6- ter del D.Lgs. n.165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n.75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.18/2018;
- 16. Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alla RSU per la necessaria informazione;
- 17. Di demandare ai Responsabili di Area gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
- 18. Di dichiarare con voti favorevoli unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti.



IL SINDACO F.to ANGELA BELLINI



IL SEGRETARIO COMUNALE F.to LEANDRA SAIA

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Addì, 09-09-2022



IL SEGRETARIO COMUNALE F.to LEANDRA SAIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Addì, 18-10-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE LEANDRA SAIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 08-10-2022



per IL RESPONSABILE DELL'ALBO IL FUNZIONARIO INCARICATO F.to Eugenia Stabilini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO della pubblicazione Eugenia Stabilini